



# COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

-----

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta di prima convocazione

NR. 75 DEL 21-12-2020

## ORIGINALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021**

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 20:10, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CANTU' ALESSANDRO	P	MOSCATELLI DANIELE	P
DI MICHELE DINO	P	MANELLI FRANCESCA	P
RICOTTI ANDREA	P	MOLINELLI ALBERTO	P
GIANNINI ISABELLA	P	MAGGI PIER GIORGIO	P
VERCESI MARIA GRAZIA CARLA VITTORIA	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
QUARONI ALESSANDRO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
GALLI MICOL	P	LOMBARDI PIETRO ANGELO	P
FRUSTAGLI ANDREA	P	GROSSI MATTIA	P
GE MARIA ROSA	P		

Numero totale **PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0**

Sono altresì convocati:

Assessore esterno	Presente /Assente
ANTONIO VECCHIO	P
ROBERTA REGUZZI	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. ALESSANDRO CANTU', nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

*Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all'emergenza CoViD 19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni;*

Il Sindaco conferma ai Consiglieri comunali la modalità di votazione come convenuto durante la conferenza dei Capigruppo del 22 giugno e come già effettuata nella precedente seduta del 29 giugno 2020: il voto sarà dichiarato da ciascun Capogruppo per tutti i componenti presenti, dopo la dichiarazione di voto sarà richiesto ai presenti se qualcuno del gruppo intende esprimere un voto diverso. Allo stesso modo si procederà per votare l'immediata eseguibilità. I Consiglieri sono tutti favorevoli a detta modalità.

Il Sindaco chiede conferma al Segretario Generale che si esprime favorevolmente.

**Il Sindaco** introduce l'argomento e cede la parola **all'Assessore alla partita Antonio Vecchio**, che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Allora, per quanto riguarda la proposta di delibera in Consiglio Comunale che riguarda l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, si tratta di fatto di una delibera per motivi formali e non sostanziali e la conferma delle aliquote. Tutto si rifà alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, vale a dire la legge di bilancio del 2020, che stabiliva che a decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale veniva abolita ad eccezione delle disposizioni relative all'Imposta Municipale Propria IMU e ne disciplina la disposizione. In poche parole c'era l'accorpamento tra l'IMU e la Tasi. La Tasi di fatto nel Comune di Stradella non c'era. Quindi, ogni anno si deve ratificare questo fatto di questa unificazione che comporta poi anche la conferma, nel nostro caso, cioè non ci sono variazioni, delle aliquote ancora in essere. Se non si confermano le aliquote, come dicevo, è un provvedimento puramente formale, potrebbe esserci l'opposizione di un soggetto terzo che chiederebbe delle aliquote precedenti, in quanto per il 2021 non sono state rideterminate. Nel nostro caso vengono confermate tutte le aliquote con le eccezioni, le esenzioni e tutti i Regolamenti precedenti. Quindi, non cambia assolutamente nulla sotto questo aspetto. E' semplicemente, come dico, una delibera puramente per motivi formali e non sostanziali. Questo è quanto, in modo molto semplice.”

**Il Sindaco:** “Apriamo il dibattito sul punto. Chi vuole intervenire? Scusate, sto guardando il video perché siete tanti. Non vedo nessuna mano alzata... Allora, do la parola per le dichiarazioni di voto. Capogruppo Moscatelli.”

**Il capogruppo di “Per Stradella Cantù Sindaco” Daniele Moscatelli**, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“E' una presa d'atto. Non si è cambiato nulla, di conseguenza siamo favorevoli.”

**Il Sindaco:** “Grazie. Capogruppo Grossi.”

**Il capogruppo di “La Strada Nuova” Mattia Grossi**, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Sì, anch’io io prendo atto ma, appunto, non essendoci delle modifiche per nulla e quindi neanche per le aliquote, favorevole.”

**Il Sindaco:** “Grazie. Capogruppo Maggi.”

**Il capogruppo di “Alleanza Civica la Torre detta Torre Civica” Pier Giorgio Maggi**, così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Grazie. Allora, passiamo a votare. Votazione del punto 7 dell’ordine del giorno, Imposta Municipale Propria IMU, approvazione aliquote anno 2021. Capogruppo Moscatelli.”

**Il Consigliere Daniele Moscatelli:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Grossi.”

**Il Consigliere Mattia Grossi:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Maggi.”

**Il Consigliere Pier Giorgio Maggi:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Passiamo adesso alla votazione dell’immediata eseguibilità. Capogruppo Moscatelli.”

**Il Consigliere Daniele Moscatelli:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Grossi.”

**Il Consigliere Mattia Grossi:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Maggi. Grazie, vedo un cenno a video di approvazione. Quindi, approvato ed immediatamente eseguibile.”

Quindi, esaurita la discussione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Dato atto** che, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è il 31 gennaio 2021 così come previsto dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 34 del 19.05.2020, conv. L. 77/2020;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*” e che ha stabilito l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Visto** che l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e **nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinentziali ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinentziali) e se sono accatastate unitamente al fabbricato.**

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che per il Comune di Stradella si fa riferimento all'Accordo Territoriale per i comuni della Provincia di Pavia sottoscritto in data 03.09.2019.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non

siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

#### **Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Considerato** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2021 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 DL. 201/2011, convertito in L214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

**Considerato** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal **2021**, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**Considerato** che tale decreto non è ancora stato emanato e che per quanto concerne il prospetto di cui al comma 757 nulla di nuovo è al momento previsto;

**Dato atto** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2021 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021( termine perentorio), ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021;

**Considerato** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, si applicherebbero le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 24 del 29.06.2020 , con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2020;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 31.10.2012 e il suo aggiornamento;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

**Attestata** l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse;

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore;

**Visto** l'esito della votazione favorevole ed unanime, resa e verificata nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Altri fabbricati ( esclusi A10)	10,25 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( esclusi D 5)	10,25 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Fabbricati cat. A10 (uffici) e D 5 (banche, assicurazioni )	10,60 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 per mille
Terreni agricoli	10,25 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille (azzeramento aliquota)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille (azzeramento aliquota) (Esenti dal 1° gennaio 2022)

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021.

### Successivamente

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della votazione favorevole ed unanime, resa e verificata nelle forme di legge

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2021**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 15-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*Dott.ssa Ilaria Balduzzi*

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2021**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in  
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO

*Dott.ssa Ilaria Balduzzi*

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ALESSANDRO CANTU'*

IL SEGRETARIO  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 222 Reg. Pubbl.

- Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12-02-2021 all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 12-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 22-02-2021

Lì 22-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

---